

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

La III Commissione,

esprimendo forte allarme per l'andamento della crisi in Medio Oriente caratterizzata da un'interminabile catena di attentati e di rappresaglie militari in Israele e nei Territori Palestinesi;

di fronte all'intensificazione degli scontri e degli attentati terroristici che, da più di un anno, provocano la morte di centinaia di vittime innocenti e al rischio che l'*escalation* in atto possa portare ad un conflitto generalizzato ed incontrollabile in un'area strategica del pianeta;

esprimendo la più ferma condanna di tutte le forme di violenza e, in particolare, degli atti di terrorismo e delle iniziative militari che colpiscono indiscriminatamente i civili;

ritenendo necessario sostenere e sollecitare ulteriormente l'Autorità Nazionale Palestinese affinché prosegua ed intensifichi lo sforzo straordinario volto a neutralizzare i terroristi;

considerando l'alto valore morale e spirituale dei ripetuti appelli del Papa Giovanni Paolo II per la pace in Medio Oriente e delle iniziative di dialogo programmate per le prossime settimane e dagli auspici di pace che vengono da tante espressioni del mondo religioso;

evidenziando che la comunità internazionale ha il dovere di fare ogni sforzo per mettere fine alle sofferenze di entrambi i popoli, per prevenire ogni ulteriore pericolosa *escalation* del conflitto e favorire la ripresa del processo di pace;

condividendo l'appello del Presidente della Repubblica affinché si raggiunga immediatamente una tregua anche grazie

alla presenza di osservatori internazionali delle Nazioni Unite così da ricostruire le basi per il processo di pace;

ritenendo indispensabile in particolare che l'ONU, l'Unione europea, gli Stati Uniti e la Russia esercitino energiche pressioni sulle parti per realizzare la tregua e promuovano un piano di pace straordinario;

condividendo la necessità di dare applicazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU ispirate al principio « due popoli, due stati »;

impegna il Governo:

ad operare in ogni sede per favorire, attraverso anche una Conferenza internazionale di pace, una soluzione di pace giusta e stabile imperniata sul rispetto degli accordi sottoscritti e delle risoluzioni delle Nazioni Unite;

a sostenere, con la propria iniziativa politica e diplomatica sia sul piano dell'Unione europea sia nell'ambito delle Nazioni Unite, la proposta di una presenza adeguata di autorevoli osservatori internazionali con il mandato di garantire concretamente una tregua e la sicurezza delle popolazioni nonché come passaggio indispensabile alla ripresa di un dialogo costruttivo tra le parti;

a consolidare tutte le iniziative di cooperazione in atto e a lanciare concretamente un piano straordinario per lo sviluppo economico e sociale dell'area, e in particolare dei Territori Palestinesi, come componente essenziale del processo di pace;

a costruire a tal fine un tavolo permanente per la cooperazione e il dialogo con Israele e i Territori Palestinesi mediante il coinvolgimento delle regioni e degli Enti locali nonché delle associazioni e delle ONG già impegnate nella zona.

(7-00066) « Spini, Mattarella, Cima, Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Montecchi, Sereni ».

La VIII Commissione

premessi che:

è opportuno tutelare le acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche e garantire l'omogeneità delle norme ambientali con la normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, al fine di non introdurre fenomeni di distorsione della concorrenza e danni alla competitività delle imprese;

lo smaltimento dei residui della alimentazione umana attraverso l'uso di specifici elettrodomestici definiti dissipatori di rifiuti alimentari che riducono la massa in particelle fini e sottili, può essere ritenuto un ulteriore segmento dei processi di riutilizzo e di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

i residui della alimentazione umana sono costituiti prevalentemente (fino al 90 per cento) da acqua e che gli stessi trattati dai dissipatori presentano caratteristiche del tutto analoghe alle acque reflue domestiche, cioè quelle derivanti dalla attività domestica e dal metabolismo umano espletato negli insediamenti residenziali;

l'acqua reflua carica di sostanza organica facilmente biodegradabile, come quella proveniente dagli scarti della alimentazione umana così trattati, può rivelarsi un'ottima fonte di acquisizione di carbonio a bassissimo costo e quindi utilizzabile in luogo del metanolo o dell'acido acetico, impiegati come coadiuvanti negli stessi processi di depurazione delle acque reflue, in tal modo ottemperando la direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, recepita dal decreto legislativo n. 152 del 1999 che afferma « l'obbligo di riutilizzare le acque depurate, promuovendo il riciclaggio dei fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue »;

studi ed esperimenti sono stati compiuti anche in Italia che hanno convalidato scientificamente l'efficacia del cosiddetto « Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti (Organici) »;

decine di enti locali hanno provveduto negli ultimi anni ad incentivare, attraverso la riduzione percentuale della tassa sui rifiuti, l'uso di dissipatori di rifiuti alimentari da parte dei privati cittadini-utenti senza che si siano verificati disservizi nel sistema fognante;

lo smaltimento in fogna attraverso apparecchi dissipatori dei residui domestici dell'alimentazione umana riduce la frequenza di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso il minor conferimento di massa nei cassonetti stradali in quanto dagli stessi elimina la parte putrescibile che non consente, in moltissimi casi, di raccogliere con frequenza inferiore a quella giornaliera;

è opportuno superare un'incertezza interpretativa, in quanto l'articolo 13 del vigente decreto legislativo n. 258 del 2000, che regola gli scarichi in reti fognarie, nel prescrivere al comma 3 che non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, specifica al comma 2 che i reflui domestici, ai quali gli scarti della alimentazione umana trattati come detto sono da assimilare, possono essere immessi nelle reti fognanti purché osservino i regolamenti emanati dall'ente gestore dell'impianto;

il Ministero dell'ambiente è stato interpellato di un parere in merito alla questione da parte di CISPEL, ma non ha ancora formulato tale parere;

impegna il Governo

a precisare in sede interpretativa e con adeguata tempestività che col termine generico di « rifiuti » non si intendono anche gli scarti della alimentazione umana e da attività domestiche di identica natura;

a prevedere, nell'ambito della delega conferita ed a chiarimento della precedente normativa, che non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti della alimentazione umana, misti ad acque domestiche, opportunamente trattati attraverso appa-

recchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle fini e sottili, considerato inoltre che ciò è compatibile con le norme comunitarie in materia e cioè con le direttive 91/271/CEE e 91/276/CEE.

(7-00068)

« Stradella ».

La XII Commissione,

premesso che:

l'immigrazione verso l'Italia dai paesi del medio-oriente (islamici) negli ultimi tempi è notevolmente aumentata, e bisogna considerare inoltre che la maggior parte di questi immigrati sono di religione musulmana;

dal punto di vista igienico-sanitario, il bagaglio culturale molto radicato in questi immigrati prevede alcune pratiche che per gli italiani possono sembrare incivili ma che per loro sono di normale routine;

tra queste pratiche quella che principalmente inorridisce è l'infibulazione la più atroce delle tre tipologie che caratterizzano la mutilazione genitale femminile, in quanto prevede la cucitura della vulva con rimozione del clitoride e delle labbra adiacenti, maggiori o minori. Essa di solito è effettuata in età precoce, intorno ai 3 anni. Inoltre la mutilazione dei genitali è di solito effettuata in condizioni non igieniche con strumenti affilati, di uso comune (lamette da barba, forbici, coltelli da cucina), non vengono adottate tecniche antisettiche né l'anestesia; quindi la mutilazione prevede, oltre al dolore durante l'operazione, anche conseguenze severe come la frattura della clavicola, del femore o dell'omero, dell'anca causate dalla pressione con cui si tenta di tener ferma la bambina, per non parlare di frequenti emorragie e del sopraggiungere della setticemia che spesso portano la bambina a morte;

è urgente quindi tentare di contrastare tali mutilazioni ed in particolar modo l'infibulazione;

nel nostro Paese tale pratica, se denunciata dal medico a cui viene richiesto di praticarla, è considerata come lesione personale gravissima (articolo 583 del codice penale) e quindi perseguibile, ma spesso viene praticata da persone senza scrupoli a cui le famiglie delle bambine si rivolgono dopo aver ricevuto il rifiuto a tale pratica da parte delle strutture sanitarie;

impegna il Governo:

a fare campagne informative, approfittando anche dei mezzi mediatici, per far conoscere il problema anche ai singoli cittadini, e non solo agli addetti ai lavori, che potrebbero affrontare il problema con i loro conoscenti provenienti da paesi islamici;

a fornire ampie e particolareggiate informazioni a tutti gli immigrati dai Paesi in cui viene praticata l'infibulazione, al momento del loro ingresso alle frontiere italiane, sul fatto che tale pratica è vietata in Italia (articolo 583 del codice penale);

ad istruire i medici che potrebbero trovarsi ad affrontare le famiglie che richiedono tale pratica per le loro bambine, come chirurghi, internisti, immunologi, ginecologi, pediatri, affinché non si limitino al rifiuto ma cerchino di far comprendere in maniera non violenta o costringitiva, l'atrocità di tale intervento e le devastanti conseguenze che potrebbe arrecare, richiedendo anche l'aiuto di mediatori culturali, siano essi psicologi o assistenti sociali.

(7-00067)

« Di Virgilio, Massidda ».

La XIV Commissione e la XIII Commissione,

premesso che:

la circolare 2 agosto 2001, n. 167 del Ministero delle attività produttive alla lettera « H) latte » punto 2, interviene sul periodo di validità del latte concludendo che la legge 3 maggio 1989, n. 169 con i limiti in essa contenuti non può essere applicata ai latti confezionati in altri Stati

membri dell'Unione europea e ciò sulla base di una presunta conformità con la direttiva 2000/13/CE;

la direttiva comunitaria n. 92/46, la quale disciplina la produzione di latte alimentare dalla stalla al consumatore, non specifica il periodo di massima conservazione del latte pastorizzato fresco;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, nel recepire tale direttiva, ha mantenuto in vigore l'articolo 5 della legge n. 169 del 1989 in base al quale il termine di conservazione del latte pastorizzato fresco in Italia è fissato in quattro giorni oltre a quello di produzione;

la portata della circolare citata in premessa crea un'oggettiva turbativa nel mercato del latte in Italia oltre a creare reale confusione nei consumatori che si troverebbero di fronte prodotti con etichette analoghe ma con periodi di conservazione clamorosamente diversi (latte italiano 4 giorni, latte ad esempio tedesco 8 giorni);

la tutela del consumatore deve essere obiettivo irrinunciabile da perseguirsi anche alla luce dei dettami di Agenda 2000;

l'articolo 5 lettera *c*) recita testualmente: «...la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione, quando il prodotto che essa designa si discosta talmente dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione, che le disposizioni della lettera *b*) non sono sufficienti a garantire un'informazione corretta dei consumatori nello Stato membro di commercializzazione;

la direttiva citata nasce con la volontà di avvicinare le normative degli Stati membri dell'Unione europea in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

nel ribadire la portata e l'attualità dell'articolo 5 della legge 169 del 1989 anche in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997;

impegnano il Governo a:

vigilare affinché il latte commercializzato in Italia con la dicitura latte fresco pastorizzato, ovunque prodotto, rechi il termine di scadenza previsto dalla legge 169/89 (5 giorni compreso quello di produzione).

(7-00065) « Franz, Airaghi, Briguglio ».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanze urgenti

(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

l'articolo 19 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 prevede l'istituzione — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — di una Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare, incaricata di attuare il coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare (ferme restando le competenze delle amministrazioni medesime) e di studiare i problemi connessi all'istituzione dell'Autorità europea per gli alimenti ed all'individuazione del punto di contatto nazionale con la medesima Autorità;

la Commissione, composta di otto membri (designati, uno ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le politiche comunitarie e, due ciascuno, dai Ministri della salute, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali), a conclusione dei propri lavori, deve redigere una relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte operative in materia di coordinamento delle com-